



**COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'**  
*Provincia di Cuneo*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 27**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026. CONFERMA.**

L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di dicembre alle ore 18:45 nella sala delle adunanza consiliari, si è riunito a norma di Legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. MURIZASCO ROBERTO - Presidente	Presente
2. VINAI GIACOMO - Consigliere	Presente
3. BONGIOVANNI CHIARA MARIA - Consigliere	Presente
4. CAPITANI ROMINA - Consigliere	Presente
5. BOASSO RICCARDO - Consigliere	Presente
6. DENINA GIOVANNI MICHELE - Consigliere	Giust.
7. BRUNO VANNA SUSI - Consigliere	Presente
8. CHIERA FEDERICA - Consigliere	Presente
9. MERLO GIAMPIERO - Consigliere	Presente
10. PIANETTA MICHELE MARIA - Consigliere	Presente
11. RAMONDETTI CRISTINA - Consigliere	Presente
12. PRATO FABRIZIO - Consigliere	Presente
13. ORSI ANDREA MARIA PIETRO - Consigliere	Presente
Totale Presenti: 12	
Totale Assenti: 1	

Assiste in qualità di assessore esterno la dr.ssa CANDELA Cristina  
Presiede il sig. MURIZASCO ROBERTO nella sua qualità di Presidente.

Assiste quale Segretario Comunale Dr.ssa Caviglia Stefania.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.1, comma 738, della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art.1, comma 780, della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, sono abrogati il comma 639 e successivi della L.147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

CONSIDERATO che la medesima legge 27/12/2019, n.160, dispone altresì, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

DATO ATTO che il Comune di Villanova Mondovì ha applicato la suddetta maggiorazione TASI a far data dal 2015 fino al 2023 senza soluzione di continuità, nella misura dello 0,03 per cento;

VISTI:

- il comma 756 della legge n.160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

CONSIDERATO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO il decreto MEF del 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, con cui sono individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo Prospetto di cui all'art.1, comma 757, della legge n. 160 del 2019 e dato atto che il decreto prevede l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote dell'IMU a decorrere dall'anno di imposta 2024;

VISTO il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025, che ha introdotto significative modifiche al Decreto del 6 settembre 2024, che a sua volta aveva aggiornato il Decreto del 7 luglio 2023;

PRESO ATTO che, nell'ipotesi di mancata approvazione e pubblicazione del Prospetto nei termini di legge, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n.296/2006 e dell'articolo 1, comma 767 della legge n.160/2019;

RITENUTO comunque opportuno, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, attualmente stabilito nel 31/12/2025, procedere ad approvare le aliquote IMU, confermandole nella misura stabilita con la deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 23/12/2025, cui ha fatto seguito la trasmissione telematica sul portale del federalismo fiscale entro i termini di legge, ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre 2025;

CONSIDERATO che le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art.1, c. 767, L. n.160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

PRESO ATTO, inoltre, che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 30/07/2020;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, nell'ambito delle politiche finanziarie di questa Amministrazione tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, confermare per l'anno 2026 le aliquote IMU in vigore nell'anno 2025, come riportate nel prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, che si allega alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- a) l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le*

- tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;*
- c) l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
  - d) l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del servizio tributi e del servizio finanziario;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), del D.Lgs.267/2000, così come modificato dall'art.3, comma 2 bis, del D.L.174/2012;

Con successiva votazione resa per alzata di mano, con n.12 presenti, con n.12 voti favorevoli, con n.0 voti contrari e n.0 astenuti

#### **D E L I B E R A**

- 1) DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI CONFIRMARE per l'anno 2026, ai sensi del comma 755 dell'art.1 della legge 27/12/2019, n.160, l'aumento dell'aliquota massima dell'1,06 per cento prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale, sino all'1,09 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella stessa misura (0,03 per cento) applicata per l'anno 2015 e confermata ogni anno fino all'anno 2025;
- 3) DI CONFIRMARE per l'anno 2026 le aliquote IMU in vigore nell'anno 2025, come riportate nel prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, che qui si intende approvato e che si allega alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;
- 4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2026-2028, ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000;
- 5) DI PROVVEDERE entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026 alla trasmissione del prospetto di cui al precedente punto 3), tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre 2026.

e, con successiva con votazione resa per alzata di mano, con n.12 presenti, con n.12 voti favorevoli, con n.0 voti contrari e n. 0 astenuti

#### **D E L I B E R A**

- 6) DI DICHiarARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Comune parzialmente delimitato (PD) ai sensi della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,94%
Terreni agricoli	0%
Aree fabbricabili	1,09%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,09%
Terreni agricoli	- Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 29
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità

#### Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

#### Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilità.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catastro unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.





**COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'**  
*Provincia di Cuneo*

**Proposta Consiglio Comunale N.8 del 12/12/2025**

**Oggetto:**  
**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026. CONFERMA.**

Sulla sopracitata proposta, il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Villanova Mondovi', li 12/12/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente  
Dott. Gambera Giorgio



**COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'**  
*Provincia di Cuneo*

**Proposta Consiglio Comunale N.8 del 12/12/2025**

**Oggetto:**  
**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026. CONFERMA.**

Sulla sopracitata proposta, il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Villanova Mondovi', li 12/12/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Firmato digitalmente  
Dott. Gambera Giorgio

**Il Revisore Unico del  
COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'**

**PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2026 – CONFERMA.

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026. CONFERMA.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, il giorno 12, del mese di DICEMBRE, il sottoscritto dott. Romanisio Giuseppe, revisore dei conti del Comune di Villanova Mondovì (CN), nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 29/11/2023 per il triennio 2024-2026, presso il Comune di Villanova Mondovì (CN),

Ricevuta la richiesta di parere in merito alle proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale:

- proposta n.26 del 12/12/2025 ad oggetto: *Approvazione aliquota addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche anno 2026 – Conferma.*
- proposta n.27 del 12/12/2025 ad oggetto: *Approvazione aliquote IMU anno 2026. Conferma;*

Visto l'art.239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»

Vista la proposta di conferma per l'anno 2026 dell'aliquota della addizionale comunale Irpef;

Vista la proposta di conferma per l'anno 2026 delle aliquote IMU;

Ritenuto che le proposte formulate rispettino lo Statuto e il Regolamento di contabilità e siano conformi alle previsioni contenute negli schemi di bilancio 2026-2028 approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n.177 del 27/11/2025 e di prossima approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Considerato che:

- le aliquote e la detrazione IMU sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi da 748 al 755 dell'art.1 della legge 27/12/2019 n. 160;
- il comma 756 della Legge 27/12/2019 n. 160 stabilisce che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- il comma 757 della citata legge stabilisce che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle

fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, integrato dal Decreto 6 settembre 2024, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

Visto il Decreto del Vice - Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025, che ha introdotto significative modifiche al Decreto del 6 settembre 2024, che a sua volta aveva aggiornato il Decreto del 7 luglio 2023;

Visto il “prospetto delle aliquote” integrato nella proposta di deliberazione ed elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”;

Preso atto che il suddetto prospetto dovrà essere trasmesso, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre 2026,

## ESPRIME

Per quanto di competenza, **parere favorevole** in merito alle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ad oggetto:

- APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2026 – CONFERMA.
- APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026. CONFERMA.

## L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. *Giuseppe Romanisio*



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**

Firmato Digitalmente  
(MURIZASCO ROBERTO)\*

---

**IL SEGRETARIO**

Firmato Digitalmente  
(Dr.ssa Caviglia Stefania)\*

---

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



**COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'**  
*Provincia di Cuneo*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)

**CONSIGLIO COMUNALE**

**ATTO N. 27 DEL 23/12/2025**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno **24/12/2025** all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**Li, 24/12/2025**

**PER IL RESPONSABILE**

Firmato Digitalmente

Dott.ssa BRIATORE MICHAELA

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



**COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'**  
*Provincia di Cuneo*

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ'**

**CONSIGLIO COMUNALE**

**ATTO N. 27 DEL 23/12/2025**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23/12/2025**

Si certifica che la seguente deliberazione è esecutiva:

- dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

**Li, 24.12.2025**

**PER IL RESPONSABILE**

Firmato Digitalmente

Dott.ssa BRIATORE MICHAELA

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.